

Allegato 4 – schema di contratto di sponsorizzazione

SCHEMA DI CONTRATTO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA LE GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA E PROPONENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE /PROCURATORE DELLA SOCIETÀ _____ PER L'ARREDO E LA FINITURA DELLA CAFFETTERIA DELLE GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA

Nell'anno 201 (duemila__ il giorno _____ (_____) del mese di _____,

TRA

Le Gallerie dell'Accademia di Venezia, C.F. 94089130275, di seguito anche denominate “Le Gallerie” o “il Museo”, con sede in Campo della Carità 1050, 30123 Venezia, in persona del suo rappresentante legale, la Direttrice, dott.ssa Paola Marini, nata a Verona (VR) il 2 marzo 1952

E

Nome della Società (di seguito indicato come Sponsor), con sede legale in _____, Via _____, n. ____, C.F./P.IVA _____, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____.

PREMESSO CHE

- l'obiettivo di questa Amministrazione è l'ulteriore valorizzazione del Museo, attraverso l'affidamento in concessione del servizio di caffetteria e catering che valorizzi l'ambiente realizzato dall'architetto Tobia Scarpa e l'esperienza di visita nel suo complesso;
- in data _____ è stato pubblicato l'Avviso pubblico volto alla ricerca di sponsor per l'arredo e la finitura della caffetteria delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, sul sito istituzionale delle Gallerie dell'Accademia di Venezia (www.gallerieaccademia.it) nell'apposita sezione “Bandi e gare”;
- in data _____ il Proponente_____ è risultato aggiudicatario della sponsorizzazione di cui al predetto Avviso.

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra il Museo e lo Sponsor, per l'arredo e la finitura della caffetteria delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Il presente contratto è stipulato in esclusiva generale per tutta la durata.

Articolo 2. Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione. La progettazione esecutiva, la fornitura e la messa in opera dovranno essere concluse entro il 31 gennaio 2019.

Articolo 3. Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a:

- a) finanziare l'acquisto e l'installazione degli elementi di arredo e delle finiture del locale caffetteria.
Il valore totale stimato per la prestazione ammonta ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

L'Amministrazione è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della prestazione in oggetto.

Articolo 4. Obblighi dell'Amministrazione

Lo Sponsee:

1. riconosce il soggetto proponente quale Sponsor ufficiale del progetto di arredo interno della caffetteria delle Gallerie dell'Accademia;
2. assicura allo Sponsor il riconoscimento del nome e del logo, secondo le modalità dettagliate nel piano di comunicazione allegato all'Avviso di sponsorizzazione, su tutta la comunicazione riguardante la caffetteria del Museo;
3. consente allo Sponsor di associare al proprio nome, al proprio logo, ai propri prodotti o alla propria immagine aziendale, a fini pubblicitari, in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l'aspetto e il decoro dell'immobile, il nome e l'immagine delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, previo espresso assenso della Direzione del Museo, per un periodo di 5 (cinque) anni, che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione. A tal proposito si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo:
 - 1) a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa
 - 2) a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale a sfondo sessuale
 - 3) legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana

4. consente allo Sponsor, previo assenso, di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione presso le proprie sedi e nell'ambito delle proprie campagne di comunicazione;
5. eventuali proposte dello Sponsor valutabili in questa sede.

Articolo 5. Assicurazione

È obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico. La polizza dovrà avere un massimale pari ad euro 1.500.000,00. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Articolo 6. Responsabilità

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali. Durante l'esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto. È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, le Gallerie dell'Accademia di Venezia.

Articolo 7. Controlli

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

Articolo 8. Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale. In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:

1. quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
2. quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni;
3. qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi:
 - a. l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; b. i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti;
4. venga accertata l'inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

Articolo 9. Recesso

Le Gallerie dell'Accademia di Venezia si riservano la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima.